

122/07



REPUBBLICA ITALIANA

ESENTE REGISTRAZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Giovanni PRESTIPINO - Primo Presidente f.f. -
- Dott. Antonio VELLA - Presidente di sezione -
- Dott. Paolo VITTORIA - Presidente di sezione -
- Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI - Consigliere -
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
- Dott. Giulio GRAZIADEI - Consigliere -
- Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere -
- Dott. Pasquale PICONE - Consigliere -
- Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -

Oggetto  
TRIBUTI - REVOCA RIMBORSO  
GIURISDIZIONE

R.G.N. 13392/04

Cron. 122

Rep.

Ud. 30/11/06

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da:

MENDITTO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA,  
VIA NIZZA 59, presso lo studio dell'avvocato ASTOLFO DI  
AMATO, rappresentato e difeso dall'avvocato STANGA  
DOMENICO, giusta delega a margine del ricorso;

- *ricorrente* -

**contro**

2006 CAPITALIA S.P.A., capogruppo del GRUPPO BANCARIO  
2605 CAPITALIA, già denominata BANCA DI ROMA S.P.A., in

persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato JANARI LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato SCIAUDONE ANTONIO, giusta delega a margine del controricorso;

**- controricorrente -**

**contro**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro-tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

**- controricorrenti -**

**nonchè contro**

FALLIMENTO DEL CONSORZIO COOPERATIVE INTERVENTI REGIONALI NELL'EDILIZIA I.R.E.C.;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 621/04 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/02/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/06 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;

udito l'Avvocato Luigi JANARI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso con conferma della giurisdizione delle Commissioni tributarie.

**1. FATTO, SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO**

1.1. Il Sig Giuseppe Menditto ricorre contro il Ministero delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, la Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a., ed il fallimento Consorzio Cooperative Interventi Regionali nell'Edilizia "I.R.E.C.", per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. Le parti intimete, ad eccezione dell'IREC, resistono con controricorso.

1.2. In fatto, il sig. Menditto, in quanto creditore dell'IREC, a seguito di procedura di espropriazione mobiliare presso terzi, ha ottenuto l'assegnazione del credito IVA vantato dal consorzio (per eccedenza del versamento effettuato nel 1987). Quindi, ha incassato la somma di £ 502.233.000, previo rilascio di clausola fideiussoria da parte della Banca di Roma. Successivamente, però, la Banca di Roma, su richiesta dell'ufficio IVA competente, ha restituito una parte della somma incassata (pari a £ 305.589.000), addebitandola sul conto corrente del sig. Menditto. Questo, a sua volta, ha citato in giudizio l'amministrazione finanziaria, la Banca di Roma e la curatela del fallimento consorzio IREC, dinanzi al Tribunale di Napoli, per



ottenere la restituzione della somma addebitata, previa dichiarazione di illegittimità del comportamento tenuto dall'A.F. e dalla Banca di Roma. Il tribunale adito ha accolto la domanda, condannando l'amministrazione finanziaria a restituire al Menditto la somma in contestazione. Avverso questa decisione, hanno interposto appello, principale, l'amministrazione finanziaria e, incidentale, il Menditto e Capitalia s.p.a.. La Corte di appello adita, accogliendo l'appello dell'amministrazione finanziaria, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di questione riservata al giudice tributario. Ha dichiarato inammissibile, perché tardivo e non specifico, l'appello del Menditto, inteso ad ottenere il ristoro degli oneri bancari, della svalutazione e del maggior danno subito. Ha accolto, invece, l'appello della Capitalia s.p.a., nei confronti del Menditto, indebitamente condannata alle spese del giudizio di primo grado, tenuto conto "dell'assoluzione conseguita dalla banca nel primo grado" (p. 12 della sentenza impugnata).



1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il Menditto denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 19 e 46, del d.lgs. 546/1992, anche in relazione alla legge 413/1991, in quanto la Corte di appello avreb-

be declinato la propria giurisdizione sull'errato presupposto che esso ricorrente avesse inteso far dichiarare la carenza del potere di rettifica dell'amministrazione finanziaria, mentre invece la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario era legittimata dal fatto che la controversia tributaria doveva ritenersi definita ai sensi della legge di condono 413/1991 e che, quindi, l'amministrazione finanziaria aveva beneficiato di un doppio pagamento: una prima volta, a seguito della restituzione di parte della somma incassata dal Menditto, in luogo del Consorzio IREC, ed una seconda volta, in occasione del versamento della somma dovuta per condono.

## **2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

2.1. Il ricorso non può trovare accoglimento.

2.2. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso nei confronti dell'amministrazione finanziaria, considerato che la originaria notifica, presso l'Avvocatura Distrettuale di Napoli, risulta ritualmente rinnovata presso l'Avvocatura Generale dello Stato.

2.3. Nel merito, il ricorso è infondato. Innanzitutto, il ricorso è inammissibile nella parte in cui assume che il rapporto tributario sarebbe stato definito ai sensi della legge 413/1991 (ma non è specificato



in base a quale articolo), perché la parte ricorrente fa riferimento a fatti, come la presentazione della dichiarazione integrativa da parte del contribuente suo creditore, che attengono al giudizio di merito, e a documenti "versati in atti", non meglio specificati. Sì che, per questa seconda parte, la censura manca di autosufficienza.

2.4. La tesi prospettata dal ricorrente è la seguente: la giurisdizione tributaria, nella specie, è "fuori gioco" perché ogni questione relativa al potere di rettifica dell'ufficio (e alla conseguente riduzione del credito di imposta) non è più proponibile in quanto il condono ha fatto venire meno la materia del contendere.

Tale tesi non è condivisibile perché non è affatto provato che, quando il Menditto ha adito il giudice ordinario, la materia del contendere fosse cessata, in ragione di una valida dichiarazione integrativa. Comunque anche la cessazione della materia del contendere doveva essere pronunciata dal giudice tributario.

2.5. In realtà, posta nei suoi giusti termini, la controversia in esame ha ad oggetto la legittimità dell'azione dell'amministrazione finanziaria che ha proceduto alla rettifica della dichiarazione IVA per il 1987 e al recupero di parte dell'imposta rimborsata al



Menditto, in luogo del contribuente. Come ha correttamente rilevato il giudice di appello, il Menditto mette "in discussione la sussistenza del potere dell'amministrazione finanziaria di adottare l'accertamento in rettifica". Quindi "la lite comporta il controllo della legittimità formale e sostanziale dell'avviso di rettifica", di competenza del giudice tributario. Né tale giurisdizione rimane esclusa dalla eventuale presentazione di una non meglio specificata istanza di condono. Il Menditto, sostanzialmente, si è rivolto al giudice ordinario per chiedere la restituzione di una somma incamerata dall'amministrazione finanziaria a seguito di rettifica di una dichiarazione fiscale, che è materia che rientra nella giurisdizione esclusiva di cui all'art. 2 del d.lgs. 546/1992. Infatti, dopo la riforma di cui all'art. 12, comma 2, della legge n. 448/2001 (che ha sostituito il citato art. 2, estendendo la giurisdizione a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie) l'amministrazione finanziaria non può essere citata in giudizio dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria per questioni che attengono all'esercizio del potere impositivo. Prima della riforma (l'azione è stata iniziata nel 1994), la regola valeva, comunque, per i tributi espressamente indicati dalla legge (vecchio



testo dell'art. 2 citato), tra i quali figurava l'IVA.

Non è chiaro, in punto di fatto, se l'avviso di rettifica e/o la richiesta di restituzione sia stata notificata anche al Menditto. Se gli è stata notificata, avrebbe dovuto impugnarlo dinanzi alla commissione tributaria competente. Se non gli è stata notificata, avrebbe dovuto richiedere il rimborso della somma incamerata dall'amministrazione finanziaria e poi, eventualmente, impugnare il silenzio rifiuto, sempre dinanzi al giudice tributario.

2.6. Su tutte le altre questioni, relative ai rapporti tra il Menditto e le odierne controparti, non sono state formulate specifiche censure e, quindi, sono passate in giudicato le statuizioni del giudice di appello.

2.7. Conseguentemente, il ricorso deve essere rigettato con contestuale dichiarazione della giurisdizione delle commissioni tributarie. Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice tributario. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi € 12.600,00 (euro dodicimilaseicento/00), di cui € 12.500,00 (euro dodicimilacinque-




cento/00) per onorari, in favore dell'Amministrazione finanziaria dello Stato ed € 15.100,00 (euro quindicimilacento/00), di cui € 15.000,00 (euro quindicimila/00) per onorari, in favore della Capitalia s.p.a.

Così deciso in Roma il 30 novembre 2006.


Il Presidente

(dr. Giovanni Prestipino)



Il consigliere estensore

(dr. Antonio Merone)



IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

Depositata in Cancelleria

9 GEN. 2007



oggi, \_\_\_\_\_  
IL CANCELLIERE C1  
Giovanni Giambattista

